



Città di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

| | |
|--|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI | 4 |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | 4 |
| Art. 2 – Definizioni | 4 |
| Art. 3 - Definizione dei rifiuti ai fini del presente regolamento:..... | 5 |
| Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune | 5 |
| Art. 5 – Carta dei servizi Modalità di erogazione del servizio..... | 6 |
| TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)..... | 7 |
| Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani..... | 7 |
| Art. 7 - Norme di esclusione | 7 |
| Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani | 7 |
| Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani | 8 |
| Art. 10 – Tariffa corrispettiva..... | 8 |
| TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI | 10 |
| Art. 11 – Competenze dell’Amministrazione Comunale | 10 |
| Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento | 10 |
| Art. 13 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani..... | 11 |
| Rifiuti urbani non ingombranti ed assimilati | 11 |
| Rifiuti particolari e rifiuti ingombranti | 11 |
| Rifiuti vegetali | 11 |
| ART.14. Modalità di raccolta integrale dei rifiuti mediante il sistema porta a porta. | 12 |
| ART. 15 Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole ecologiche interrate" o “isole ecologiche fuori terra” | 13 |
| ART. 16 Utenze condominiali/cassonetti di prossimità | 13 |
| Utenze condominiali..... | 13 |
| Utenze servite con cassonetti di prossimità | 14 |
| Art. 17 – Raccolta e trasporto | 14 |
| Art. 18 – Pesatura e Invio al Recupero/Smaltimento dei rifiuti | 14 |
| Art. 19 – Gestione dei rifiuti cimiteriali..... | 15 |
| Art. 20 - Nuovi insediamenti commerciali..... | 15 |
| TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO | 16 |
| Art. 21 - Recupero di materiali e/o energia..... | 16 |
| Art. 22 - Finalità..... | 16 |
| Art. 23 – Indirizzi generali | 16 |
| Art. 24 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi..... | 16 |
| Art. 25 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri Raccolta | 17 |
| Art. 26 – Gestione delle raccolte differenziate..... | 17 |
| Art. 27 – Agevolazioni e Riduzioni..... | 17 |
| TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI..... | 19 |
| Art. 28 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni | 19 |
| Art. 29– Modalità operative | 19 |
| Art. 30 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale – divieto di sosta | 19 |
| Art. 31 – Contenitori portarifiuti..... | 19 |
| Art. 32 – Aree occupate da mercati..... | 19 |
| Art. 33 – Aree occupate da pubblici esercizi..... | 20 |
| Art. 34 – Carico e scarico merci e materiali..... | 20 |
| Art. 35 – Pozzetti stradali e fontane | 20 |
| Art. 36 – Aree pubbliche occupate da cantieri | 20 |
| Art. 37 – Manifestazioni su aree pubbliche..... | 20 |
| Art. 38 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti | 21 |
| Art. 39 – Aree di sosta temporanea | 21 |

| | |
|--|----|
| Art. 40 – Abbandono di rifiuti in aree private | 21 |
| Art. 41 – Rifiuti abbandonati in aree pubbliche | 21 |
| TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE | 23 |
| Art. 42 – Controlli | 23 |
| Art. 43 – Violazione delle norme regolamentari. Sanzioni | 23 |
| Art. 44 – Entrata in vigore..... | 23 |
| Art. 45 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali..... | 24 |
| ALLEGATO n. 1 | 25 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati ai sensi del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.
2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:
 - D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - L.R. 25/1998;
 - L.R. 61/2007;
 - D.M. 08/04/2008
 - D.Lgs. 49/2014;
 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato dal Consiglio Regionale in via definitiva il 18 novembre 2014 con propria deliberazione n. 94;
 - Piano di Ambito Ato Toscana Costa approvato con Delibera d'Assemblea n. 11 del 6/7/2015;
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;
 - le modalità di gestione dei rifiuti da esumazione ed estumazione;
 - le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Art. 2 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto previsto agli art. 183 commi a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,o,p,r,t; 218 commi a,b,c,d,f; 240 commi n,o,p del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (vd. Allegato 1) ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - **isola ecologica:** impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
 - **isola ecologica interrata:** sistema di raccolta costituito da torrette poste fuori terra e una vasca prefabbricata interrata al cui interno sono posti dei contenitori poggiati su una pedana che a comando solleva i cassonetti a filo strada. Il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti interrati avviene attraverso le torrette che fuoriescono dal piano stradale.
 - **isola ecologica fuoriterra:** contenitore metallico al cui interno sono posti dei recipienti destinati a raccogliere rifiuti differenziati e non, collocato sul piano stradale e costituente parte dell'arredo urbano;
 - **contenitore con Rfid:** contenitore dotato di chip, che consente la rilevazione puntuale e univoca dell'utenza;
 - **stazione ecologica:** impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
 - **piattaforma:** impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari.
 - **rifiuti da esumazione ed estumulazione:** i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:** i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

- **piano finanziario:** l'atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definisce: il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture disponibili e quelli necessari, nonché le risorse finanziarie necessarie.
- **contratto di servizio:** l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore.
- **carta dei servizi:** l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

Art. 3 - Definizione dei rifiuti ai fini del presente regolamento:

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, per una corretta modalità di gestione operativa dei rifiuti, si individuano i seguenti gruppi:

a. Rifiuti Urbani:

1. Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
2. Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti non ingombranti.
Per rifiuti urbani ingombranti si intendono suppellettili quali a titolo esemplificativo: materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere; - beni durevoli e più precisamente: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.
3. Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 198, comma 2, lettera g).
4. Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Elenco, non esaustivo, dei rifiuti urbani particolari:

- Batterie e pile;
 - Medicinali;
 - Siringhe;
 - Accessori per l'informatica;
 - Olio minerale;
 - Olio vegetale;
 - Vernici;
 - Solventi;
 - Prodotti per le pulizie;
 - Pesticidi;
 - Tubi fluorescenti;
 - Piccoli RAEE;
5. Rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi.
 6. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
 7. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o su aree esterne di immobili di proprietà comunale.
 8. Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune attraverso l'ente gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
 - a. servizio di raccolta, trasporto in vista del successivo recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
 - b. servizio di raccolta, trasporto in vista del successivo recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti;

- c. servizio di raccolta, trasporto in vista del successivo recupero/smaltimento dei rifiuti urbani particolari;
 - d. servizio di raccolta, trasporto in vista del successivo recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore;
 - e. servizio di spazzamento rete stradale;
 - f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
 - g. tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

Art. 5 – Carta dei servizi Modalità di erogazione del servizio

1. Il gestore è tenuto a rispettare gli standard e le garanzie per l'utenza adottati, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 30/7/1999, dalla Carta dei servizi.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto ed all'art. 1 della Decisione Commissione UE 2011/753/Ue, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. Sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al punto n. 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 con l'aggiunta degli accessori per l'informatica ed elencati al successivo art. 8.
3. I rifiuti sopraindicati devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani con la conseguente applicazione della relativa tariffa.
4. Ai sensi dell'art.179 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. è fatto divieto di conferire al circuito di raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti assimilabili misti contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere quanto più possibile separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso il Centro di Raccolta (es. carta, plastica, legno).

Art. 7 - Norme di esclusione

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati che possono classificare i rifiuti in pericolosi in base al punto 4 e 5 dell'art.184 del D.Lgs. 152/2006.
 - devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento.
 - non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal soggetto Gestore.
2. Sono assimilati i rifiuti speciali di cui al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, elencati di seguito, con l'aggiunta degli accessori per l'informatica e degli oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale, di servizi o artigianale (ristoranti, mense, paninoteche, pizzerie, bar, fast food, pasticcerie, gelaterie, ecc.).
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli provenienti da civile abitazione;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:
 - dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale
2. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 8 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, adottate dal Soggetto Gestore.
3. Si classificano altrimenti come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti la cui produzione annua non superi le quantità indicate nella tabella allegata:

| Descrizione del rifiuto | Quantità |
|--|---|
| Carta e cartone (compreso imballaggi) | 1.200 t ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata |
| Imballaggi in plastica | 1.200 t ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata |
| Imballaggi in legno | 1.200 t ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata |
| Imballaggi metallici | 1.200 t ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata |
| Imballaggi in materiali misti | 1.200 t ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata |
| Imballaggi in vetro | 1.200 t ad utenza indipendentemente dalla superficie dichiarata |
| Per le altre tipologie di rifiuto speciale, qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, il limite quantitativo è stabilito in 450 t per ogni tipologia di rifiuto per ogni utenza, indipendentemente dalla superficie dichiarata. | |

4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Art. 10 – Tariffa corrispettiva

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è istituita la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 668 e nel Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 117/2017.
2. La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

3. Chiunque occupi o detenga immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati è tenuto ad effettuare le necessarie comunicazioni all'ufficio tariffa del Gestore entro il termine previsto dall'apposito Regolamento Comunale, provvedendo a ritirare le attrezzature, contenitori e/o dispositivi necessari per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta. La residenza costituisce di per sé presupposto per la potenziale produzione di rifiuti urbani.
4. La mancata iscrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge come indicato all'art.43 del presente Regolamento.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 11 – Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, sempre nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legislazione vigente, si riserva di valutare la possibilità di svolgere attività relative alla gestione dei rifiuti che la legge qualifica come non obbligatorie.
3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio e del relativo Disciplinare con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:
 - a. definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire modalità, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto anche conto delle esigenze dell'utenza.
 - d. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
 - e. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - f. promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
5. Eventuali modifiche od integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore saranno concordate preventivamente e formalmente con il Comune.

Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
3. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.
5. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a successivi atti.

Art. 13 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

Rifiuti urbani non ingombranti ed assimilati

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione all'utente da parte del Gestore o comunque da esso approvati.
 - b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3);
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);
 - c. raccolta imballaggi maleodoranti da pescherie:
gli scarti di lavorazione ottenuti nelle macellerie e nelle pescherie rientrano nei sottoprodotti di origine animale soggetto a normativa specifica; per quanto riguarda gli imballaggi venuti a contatto con il pesce, e quindi maleodoranti, questi verranno ritirati in modo separato.

Rifiuti particolari e rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani particolari ed i rifiuti ingombranti (come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:
 - a. pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori o direttamente nei contenitori predisposti presso i centri di raccolta del Gestore;
 - b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
 - c. altri rifiuti di cui all'art. 3: conferimento diretto da parte del produttore presso gli impianti del Gestore:
oli vegetali: presso i punti di raccolta istituiti dal Gestore o raccolti dal Gestore presso le attività che li producono (ristoranti, rosticcerie, ecc.);
 - d. RAEE: presso i punti di raccolta istituiti dal Gestore, che dovrà gestire i medesimi nel rispetto del D.Lgs. n.49/14.
2. I rifiuti urbani ingombranti da civile abitazione (suppellettili quali mobilia, divani, reti da letto, materassi ecc. e apparecchiature elettriche ed elettroniche quali elettrodomestici) e ingombranti da attività economica, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche.
3. Per quanto riguarda gli ingombranti questi potranno essere conferiti mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta ed organizzato secondo aree omogenee, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.
4. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
5. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume; i rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati nei seguenti modi, una volta richiesto il Servizio al Gestore:

- a. il verde biodegradabile può essere conferito, privo di impurità, solo ed esclusivamente nell'apposito contenitore fornito in comodato d'uso dal Gestore. Il contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all'interno della proprietà successivamente, e comunque entro un tempo ragionevole, allo svuotamento da parte del Gestore. In alternativa può essere utilizzato un contenitore nella disponibilità dell'utente, avente capacità non superiore a 60 Lt per un peso complessivo non superiore a 15 kg.
 - b. piccole potature possono essere raccolte in "fascine" di peso non superiore a 15 Kg esposte filo strada nei pressi dell'abitazione/esercizio.
 - c. quando la richiesta di ritiro del verde è superiore al volume dei contenitori forniti dal Gestore, il materiale deve essere conferito alla stazione ecologica deputata a ciò.
2. È comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da parte di Sistema Ambiente SpA, previo appuntamento.
 3. È fatto divieto assoluto di:
 - conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada;
 - conferire residui di terra.
 4. Nell'ottica di perseguire l'obiettivo "rifiuti zero", l'utente potrà inoltre richiedere ed ottenere in comodato d'uso gratuito, previo corso di formazione a cura del gestore del servizio, la compostiera per il compostaggio domestico.
 5. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico, anche economico, delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

ART.14. Modalità di raccolta integrale dei rifiuti mediante il sistema porta a porta.

1. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nel Centro Storico e nella periferia della città di Lucca avviene secondo le modalità riportate nella disciplina di dettaglio definita con successivi atti, che in particolare definiscono: modalità ed orari di conferimento, frequenze garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

I rifiuti urbani giornalieri devono essere separati almeno nelle seguenti frazioni merceologiche:

Umido/Organico

Scarti di cucina

Scarti di giardinaggio (esclusi sfalci e piccole potature)

Cassette di legno

Tovaglioli di carta unti di olio vegetale

Carta e cartone particolarmente sporco di residui organici

Carta e cartone

Carta e cartone

Giornali

Riviste

Libri e quaderni

Multimateriale

Contenitori di vetro e plastica

Flaconi di shampoo/doccia

Lattine in alluminio e contenitori in banda stagnata di piccole dimensioni (es. barattoli pelati, ecc...)

Imballaggi in plastica

Imballaggi in polistirolo

Vaschette per alimenti in polistirolo/plastica

Tetrapack

Piatti e bicchieri in plastica (non in materiale biodegradabile)

Pellicole varie in plastica ed alluminio

Verde di sfalci di giardini e potature

Foglie, sfalci d'erba e piccole potature di siepi e arbusti

Non Riciclabile

Tutto ciò che non può essere raccolto in maniera separata (es. pannolini/pannoloni; assorbenti; cotone; siringhe; dvd; audio/video cassette; giocattoli; lettiera per cani/gatti; fazzoletti di carta sporchi, posate in plastica, lampade ad incandescenza, ecc..).

Qualora l'Amministrazione Comunale decida di suddividere ulteriormente le frazioni da avviare al recupero, le stesse saranno definite con appositi successivi atti riguardanti la disciplina di dettaglio.

2. I contenitori forniti dal Gestore in comodato d'uso devono essere restituiti al medesimo nel caso in cui l'utenza si trasferisca fuori dal Comune o in zone, all'interno del Comune stesso, aventi modalità di conferimento differenti.
3. Al fine di garantire la corretta rilevazione dei conferimenti effettuati dall'utente per la raccolta della frazione non riciclabile, l'utente stesso deve utilizzare esclusivamente contenitori provvisti di Rfid. E' fatto pertanto assoluto divieto di utilizzo di qualsiasi altro tipo di contenitore.

ART. 15 Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole ecologiche interraste" o "isole ecologiche fuori terra"

1. Nel Centro Storico è possibile effettuare il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche interraste o fuori terra, installate e predisposte dal Gestore secondo le seguenti indicazioni:
 - a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno delle isole dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
 - b. i materiali in genere vanno comunque ridotti di volume;
 - c. l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sulle torrette che confluiscono il rifiuto nel contenitore;
 - d. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse;
 - e. è vietato collocare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno delle isole;
 - f. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.).

ART. 16 Utenze condominiali/cassonetti di prossimità

Utenze condominiali

1. Fermo restando le indicazioni di carattere generale si precisa che per le utenze condominiali la raccolta differenziata dei rifiuti "carta e cartone", "multimateriale", "organico" e la raccolta del rifiuto "residuo" non recuperabile può essere effettuata tramite anche appositi contenitori condominiali.
2. Nel caso in cui il condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità in quanto il luogo dovrà garantire adeguate condizioni di mobilità del mezzo, che provvederà allo svuotamento dei contenitori.
3. È fatto obbligo agli utenti ed in solido all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati, nonché di garantirne il lavaggio e l'igienizzazione periodica.
4. Per motivi d'igiene e civile convivenza, i contenitori per la raccolta porta a porta, posti in aree private, dovranno essere collocati, rispetto alle aperture finestrate di vani abitabili e spazi pubblici ove è prevista la permanenza di persone, alla maggior distanza possibile compatibile con la logistica legata agli svuotamenti effettuati dal Gestore del servizio. Perdurando tali comportamenti, il Gestore è tenuto a ripristinare le modalità di raccolta con contenitori personali.
5. Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertate modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente Regolamento le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona dell'Amministratore condominiale, del responsabile condominiale, se nominati o, in solido, ai condomini.
6. Non viene assicurato il ritiro dei rifiuti qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

Utenze servite con cassonetti di prossimità

1. Nelle zone collinari, o comunque nelle località dove non è possibile effettuare la raccolta porta a porta per mancanza di adeguata viabilità, vengono posizionati dal Gestore dei contenitori, cosiddetti “cassonetti di prossimità” dotati di chiave, anche elettronica. Il Gestore individua il relativo bacino di utenza e provvede a consegnare la chiave alle utenze all’interno di tale bacino.

Art. 17 – Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

3. Nel caso sia necessario effettuare operazioni di trasbordo, così come definite dalla normativa vigente, da veicoli satelliti a veicoli di maggiore capacità o a cassoni scarrabili, occorre che le aree dove avvengono tali operazioni in maniera continuativa ed in modo permanente, nel rispetto dell’art.193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. le aree e i compattatori devono essere mantenuti puliti, eventuali percolazioni e acque di lavaggio provenienti dalle attività di cui sopra debbono essere raccolte e conferite in modo adeguato alla fognatura o a impianto di trattamento;
- b. devono essere evitati rumori molesti in vicinanza di abitazioni prodotti dalle operazioni di carico e scarico dei rifiuti nei container di deposito e dalle loro movimentazioni e rispettati i livelli di rumore previsti dalla zonizzazione acustica; in tal senso il Gestore deve effettuare una valutazione di Impatto acustico redatta da tecnico abilitato prima di collocare i compattatori per i rifiuti ed esibirla agli organi accertatori in caso di richiesta;
- c. la viabilità deve essere organizzata riducendo il più possibile il passaggio in zone residenziali in particolare nelle ore notturne (22.00 – 6.00);
- d. deve essere evitata la generazione di problemi olfattivi in caso di rifiuti putrescibili;
- e. i cassoni scarrabili devono essere sostituiti al massimo ogni 48 ore -; essi devono essere comunque in numero limitato (indicativamente un compattatore per tipologia di rifiuto da raccolta differenziata).
- f. nel periodo estivo, ossia da giugno a settembre - il Comune si riserva l’opportunità di prevedere lo svuotamento dei cassoni ogni 24 ore, per le tipologie di rifiuto che possono determinare maleodoranze (es. verde, organico e rifiuto indifferenziato).

Le aree individuate dal gestore da adibire ordinariamente e continuamente alla compattazione dei rifiuti devono essere localizzate in zone preferibilmente a destinazione industriale, artigianale o di servizi tecnici contigue alle stesse, con viabilità di accesso adeguata, e comunicate all’Amministrazione Comunale, congiuntamente alle loro modalità organizzative e preventivamente alla loro attivazione, per una valutazione delle ricadute ambientali e degli eventuali disagi come produzioni di odori, rumori e percolati che esse possono determinare sulla popolazione.

4. Le isole ecologiche interrate dovranno essere realizzate nel rispetto delle distanze dai fabbricati imposte dal Codice civile.

Art. 18 – Pesatura e Invio al Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti.

2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. 19 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 184 citato.
2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"
4. Il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tale operazione si renda necessaria per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
 - a. i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 - b. nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 13 comma 2 DPR 254/2003.
 - c. i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito dal DLgs 152/2006.

Art. 20 - Nuovi insediamenti commerciali

1. In base a quanto previsto dall'art. 4 della L. R. n. 25 del 18.05.1998, tutti le medie e grandi strutture di vendita sono obbligate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, a presentare un bilancio dei rifiuti prodotti e auto smaltiti da parte delle strutture da insediare.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 21 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 152/2006.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 152/2006 ed alla normativa regionale in materia, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 22 - Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 23 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento, che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c. attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi della normativa vigente; in linea di massima la raccolta degli imballaggi sarà effettuata in sinergia con la frazione merceologicamente omogenea.
3. Il Comune aderisce alla Strategia Rifiuti Zero, come modalità di gestione dei rifiuti che si propone di progettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti, ma come risorse, ovvero materie da riutilizzare, definite anche materie prime seconde. In base a questo principio saranno sviluppate le modalità per arrivare ad una percentuale di raccolta differenziata sempre più elevata, intesa anche come valore culturale, incentivando altresì le pratiche del riutilizzo e della riparazione, e contestualmente incentivando le pratiche dei consumatori che diminuiscano la percentuale di scarti, come ad esempio l'uso dei prodotti alla spina. Sul piano della produzione il Comune sostiene i principi dell'economia circolare anche come strategia per il perseguimento di rifiuti zero.

Art. 24 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate, in forma sperimentale e previa opportuna informazione agli utenti, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di particolari materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con appositi successivi atti, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Gli eventuali successivi atti stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto dei sopra indicati successivi atti, i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dagli atti stessi anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purché ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 25 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri Raccolta

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, individua un adeguato numero di siti idonei quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/centri raccolta per il conferimento delle raccolte differenziate.
2. Tali siti sono individuati nel rispetto dei criteri localizzativi previsto dal Piano Regionale DCRT n.94/2014, relativi a tali tipologie di impianti. Il Gestore attua tutti gli accorgimenti necessari per evitare disagi alla popolazione.
3. I Centri di Raccolta sono autorizzati e regolamentati ai sensi del D.M. 08/04/2008.
4. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura di tali impianti tramite appositi comunicati o tramite i relativi Disciplinari per l'accesso.
5. È vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti quando sono chiusi o non presidiati.

Art. 26 – Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono attivate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 205, comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

- a. raccolta carta e cartone;
- b. raccolta legno ed imballaggi in legno;
- c. raccolta multimateriale o eventuale evoluzione e/o frazionamento della stessa;
- d. raccolta della frazione umida;
- e. raccolta pile e farmaci;
- f. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.;
- g. raccolta ingombranti;
- h. vetro in lastre;
- i. raccolta olio vegetale;
- j. raccolta olio minerale;
- k. raccolta RAEE;
- l. raccolta batterie;
- m. raccolta abiti usati;
- n. raccolta cartucce toner esauste;
- o. raccolta imballaggi pericolosi;
- p. raccolta vernici.

2. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
3. Il calendario della raccolta porta a porta e la frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Art. 27 – Agevolazioni e Riduzioni

1. La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

2. È prevista una riduzione per le utenze che praticano il compostaggio domestico secondo quanto indicato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa.
3. Le utenze che praticano il compostaggio sono soggette a controlli effettuati dal Comune o da soggetto delegato al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - aree verdi pubbliche;
 - spazzamento e lavaggio stradale;
 - contenitori porta-rifiuti;
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua o su aree esterne di immobili di proprietà comunale;

Art. 29– Modalità operative

1. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni, come definiti all'art.3 c.7 del presente Regolamento, vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.
2. Con particolare riferimento ai rifiuti ubicati su aree esterne di immobili di proprietà comunale, il Comune ed il Gestore stipuleranno un apposito disciplinare per regolare l'effettuazione di tale particolare tipologia di servizio.

Art. 30 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale – divieto di sosta

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali;
 - b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - c. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
 - e. le strade soggette a spazzamento sono individuate in appositi disciplinari.
2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei o permanenti per garantire, ove ciò sia necessario, il corretto svolgimento del servizio di spazzamento.

Art. 31 – Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. Nel Centro storico, al fine di ottimizzare la raccolta differenziata, possono essere posizionate Isole ecologiche fuori terra, di cui all'art.2 del presente Regolamento.
3. È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
4. È vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

Art. 32 – Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi sacchetti o opportunamente legati e pressati in caso di carta o cartone.

2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

Art. 33 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 34 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 35 – Pozzetti stradali e fontane

1. È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili.

Art. 36 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

4. È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 37 – Manifestazioni su aree pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale provvederà a redigere apposita modulistica che dovrà essere preventivamente compilata a cura degli organizzatori degli eventi.

2. È fatto obbligo di comunicare con congruo anticipo al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento. Il Gestore provvederà ad attivare i servizi, secondo le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento.

3. È fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.
4. Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.
5. L'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti, potrà esentare e/o scontare il costo del servizio.

Art. 38 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. È fatto obbligo di comunicare prima al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento. Il Gestore provvederà ad attivare i servizi, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. È fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.
4. Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 39 – Aree di sosta temporanea

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea non contemplate agli artt. 41, 42 e 43, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con appositi successivi atti.
2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 40 – Abbandono di rifiuti in aree private

1. I fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente gli aventi titolo devono porre in essere ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
4. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Gestore per la rimozione di tali rifiuti, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 41 – Rifiuti abbandonati in aree pubbliche

1. Ove siano accertati abbandoni e/o smaltimenti di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti, fissando un termine per tale intervento; trascorso inutilmente tale termine,

il Comune, esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Gestore per la rimozione di tali rifiuti, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 – Controlli

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono esercitate in via principale dalla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente al proprio ambito di competenza, dagli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.
2. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a. Per le attività volte al controllo e all'accertamento dell'utilizzo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose, il settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza per mezzo di telecamere mobili e, previa intesa con la Polizia Municipale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di apposita istruttoria;
 - b. Per monitorare il rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento rifiuti e della disciplina di dettaglio definita con atti successivi, concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, la Giunta individua i luoghi da sottoporre a controllo per mezzo di telecamere fisse.
3. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità e proporzionalità, nel rispetto del provvedimento del garante Privacy in materia di videosorveglianza e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza e sul trattamento dei dati di interesse della Polizia Municipale, approvato con deliberazione n.12 del 10 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Municipale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 43 – Violazione delle norme regolamentari. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o di altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e dall'art.7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza del presente regolamento sono sanzionate nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7-bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.689, la Giunta all'interno del limite minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso art.16.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.262 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale), l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del presente regolamento è di competenza del Comune cui spettano i relativi proventi.

Art. 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, del vigente Statuto comunale.
2. Vengono abrogati il "Regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27/06/1994 e le successive modificazioni ed integrazioni apportate con le delibere del Consiglio Comunale n. 87 del 05/08/1998 e n. 5 del 03/03/2015;
3. Vengono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento, in particolare gli artt.2-3-4-5-8-9-10-11-13-16-17-18 del Regolamento Tutela del Decoro e dell'Igiene Ambientale.

Art. 45 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO n. 1

D.Lgs. 152/06 s.m.i.:

art. 183 commi a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,o,p,r,t:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonche' a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - oppure
 - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure
 - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - oppure
 - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure
 - 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - oppure
 - 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
 - 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- o) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- p) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- r) **combustibile da rifiuti (CDR):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- t) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- art. 218 commi a,b,c,d,f
- a) **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- f) **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

art. 240 commi n,o,p

- n) **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
- o) **messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- p) **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)